

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, (rifusione)

(Direttiva:)

Transposition deadline(s): entro il 21 Gennaio 2026, con applicazione a decorrere dal 21 Maggio 2026

(Scadenza/ e del recepimento:)

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):)

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

Decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”

General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

Il recepimento si inserisce nell’ambito degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e trova fondamento giuridico nella 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», ed in particolare dell'allegato A, n. 10, che ha delegato il Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1233 che, all'articolo 19, abroga la direttiva 2011/98/UE a decorrere dal 22 maggio 2026.

La citata direttiva (UE) 2011/98 – destinata ad essere abrogata dalla direttiva in parola – è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.

La forma del decreto legislativo costituisce, pertanto, la soluzione giuridicamente più appropriata per raggiungere lo scopo prefissato.

Il testo non introduce nuove nozioni ma interviene sul termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso unico, nonché sulle informazioni che devono essere rilasciate al lavoratore straniero ai fini dell’ attività lavorativa.

Il provvedimento all’esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il: 15.01.2026)

Directive (Direttiva)		Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile)
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
Capo I Disposizioni generali					
Articolo 1 Oggetto	La presente direttiva stabilisce: a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità		Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) dello schema di decreto legislativo	Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono	



	dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.			apportate le seguenti modifiche: b) all'articolo 5: 1) al comma 4, primo periodo, le parole «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 2) al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»; 2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»; 3) dopo il comma 8.1, è inserito il seguente comma: «8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il	
--	--	--	--	---	--



	paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi; 4) «procedura unica di domanda»: una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo, volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.		Non necessita di recepimento		cfr con articolo 5, comma 8.1, e articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 3 Ambito di applicazione	La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che: a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi; b) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai		articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4)	Art. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i> 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25	Articolo 5, comma 8.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), del presente decreto legislativo



	sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; o c) sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, a norma del diritto dell'Unione o nazionale. 2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: a) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione con formemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi; c) che sono distaccati, per la durata del distacco; d) che hanno presentato domanda di ammissione o			luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) all'articolo 5: 4.) al comma 8.2, sono apportate le seguenti modifiche: 4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 26-<i>bis</i>»; 4.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente «d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-<i>bis</i>) e q-<i>bis</i>), r) limitatamente alle persone collocate “alla pari”, 1-<i>quinquies</i>) e 1-<i>septies</i>)»; 4.3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-<i>bis</i>)	
--	---	--	--	---	--



	sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all'interno di società conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali conformemente alla direttiva 2014/36/UE o persone collocate alla pari; f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (3) ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status; g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o hanno chiesto			agli stranieri di cui agli articoli 27-<i>quinquies</i> e 27-<i>sexies</i>;»; 4.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente «e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2011/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»; 4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-<i>bis</i> e 39-<i>bis</i>.1;»; 4.6) dopo la lettera g-<i>bis</i>) è aggiunta la	
--	--	--	--	--	--



	la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; h) che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; i) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE; j)il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto; k) che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi; l)che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come			seguente: «g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta. »;	
--	---	--	--	--	--



	lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro. 3.Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.		articolo 1, comma 1, lettera b), n.4.5), dello schema di decreto legislativo	Art. 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) all'articolo 5: 4) al comma 8.2, sono apportate le seguenti modifiche:	Cfr. articolo 5, comma 8.2, lettera g), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n.4), punto 4.5), dello schema di decreto legislativo
--	--	--	--	--	--



	4. Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto. 5. In deroga al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, il capo III si applica ai beneficiari di protezione conformemente al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro, se sono autorizzati a lavorare conformemente al diritto nazionale.		Non necessita di recepimento Non necessita di recepimento	4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-<i>bis</i> e 39-<i>bis</i>.1;»; CFR. con articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed articolo 9, del DPR 31 agosto 1999, n. 394. L'estensione dell'ambito di applicazione degli articoli 12, 13 e 14 – che compongono il capo III – della direttiva anche ai cittadini di cui all'articolo 3, par. 2, lett. h), non necessita di recepimento. L'ordinamento italiano, con riferimento ai diritti riconosciuti dall'articolo 12 e alla tutela del lavoro e del
--	---	--	---	---



					lavoratore di cui agli articoli 13 e 14 (articoli cui si rimanda, nella presente tabella, per l'indicazione della normativa nazionale di riferimento), si riferisce in generale ai "lavoratori", senza distinzione riguardo al titolo di soggiorno posseduto. Possono, pertanto, ritenersi già inclusi
Capo II PROCEDURA UNICA DI DOMANDA E PERMESSO UNICO					
Articolo 4 Procedura unica di domanda	1. La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate indifferentemente da uno dei due.		Non necessita di recepimento		Cfr. con articolo 22, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



	2. La domanda di permesso unico è presa in considerazione ed esaminata qualora il cittadino di paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. Uno Stato membro può anche accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, le domande di permesso unico presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel suo territorio.		Non necessita di recepimento		Cfr. con articolo 22, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
	3. Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio,		Non necessita di recepimento		Cfr. con disciplina generale in tema di ingresso e soggiorno, di cui agli articoli 4 e 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



	modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro. 4. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario per ottenere un permesso unico. 5. Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.		Non necessita di recepimento Non necessita di recepimento	Cfr. con articolo 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed articolo 5, comma 3, del DPR 31 agosto 1998, n. 394 cfr con articoli 4 e 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
--	--	--	---	--



Articolo 5 Autorità competente	1. Gli Stati membri designano un'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico. 2.L'autorità competente adotta una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e in ogni caso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro qualora tale verifica sia effettuata in relazione a una domanda singola di permesso unico. Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.		Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) 3), 5) e 6) dello schema di decreto legislativo Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) 3), 5) e 6) dello schema di decreto legislativo	Art. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i> Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) all'articolo 5: 1) al comma 4, primo periodo, le parole «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 2) al comma 8.1: 2.1) dopo le parole:	
---	--	--	---	---	--



				«”perm. unico lavoro”» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell’allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»; 2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9- bis.»; 3) dopo il comma 8.1, è inserito il seguente: «8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis il permesso unico è rilasciato dal questore entro il	
--	--	--	--	---	--



	3.L'autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Se il datore di lavoro di un cittadino di paese terzo presenta la domanda, gli Stati membri assicurano che il datore di lavoro informi il cittadino del paese terzo in merito allo stato della domanda e al suo esito in maniera tempestiva.		Art. 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo	termine di trenta giorni dal completamento della domanda»; 5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 6) al comma 9-<i>bis</i>, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni». Art. 1, comma 1, lettera c): all'articolo 22, comma 5-<i>quiquies</i>, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione	Riguardo alla modalità di notifica la disciplina è contenuta: - per il nulla osta, nell'articolo 31 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto legislativo; - per il permesso di soggiorno, è già prevista dall'articolo 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
--	---	--	--	--	--



				ricevuta in relazione all' <i>iter</i> del nulla osta.».	
	4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l'autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente		Art. 2 dello schema di decreto legislativo <i>(Designazione dell'autorità competente)</i>	Art. 2 <i>(Designazione dell'autorità competente)</i> 1. Il Ministero dell'interno è l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle	



	articolo, e il termine supplementare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è sospeso fino a quando l'autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l'autorità competente può respingere la domanda		Non necessita di recepimento	disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	cfr. articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la legge n.241/90 sul procedimento amministrativo
Articolo 6 Permesso unico	1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato del medesimo Regolamento.		articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), dello schema di decreto legislativo	Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al	Cfr. art. 5, commi 8 e 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



	Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso unico ha il diritto di verificare le informazioni personali contenute in			decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) all'articolo 5: 2) al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «“perm. unico lavoro”» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»; 2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;	
--	--	--	--	--	--



	tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione. 2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.		Non necessita di recepimento		Cfr. articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 7 Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa	1. Quando rilasciano permessi di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso. Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e		articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), dello schema di decreto legislativo	Art. 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le	Articolo 5, commi 8 e 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), dello schema di decreto legislativo.



	indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare le informazioni supplementari contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.			seguenti modifiche: b) all'articolo 5: 2) al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «“perm. unico lavoro”» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.»; 2.2) è aggiunto, in fine il seguente periodo «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»;	
--	--	--	--	---	--



	2. Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.		Non necessita di recepimento		Cfr. articolo 5, comma 8.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 8 Garanzie procedurali	1. Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.		Non necessita di recepimento		Cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disciplina generale di cui alla legge 241/90, sul procedimento amministrativo
	2. Le decisioni che respingono una		Non necessita di recepimento		Cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



	paragrafo 2, può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, mediante notifica o comunicazione al richiedente conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. 4. Il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.		Non necessita di recepimento		Cfr articoli 2, comma 6, e 5, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disciplina generale di cui alla legge 241/90, sul procedimento amministrativo
Articolo 9 Accesso all'informazione	Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta, al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro:		Articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo.	Art. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i> 1. Al testo unico delle disposizioni	Cfr. articolo 4-<i>bis</i> del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



	a) informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili; b) informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, tra cui i mezzi di ricorso disponibili, dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, nonché informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto nazionale.			concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4-<i>bis</i>, comma 1-<i>bis</i>, dopo le parole «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore	
--	--	--	--	--	--



				dei lavoratori e dei loro familiari».	
Articolo 10 Diritti da pagare	Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti richiesti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato né eccessivo. Se a pagare i diritti per il trattamento delle domande è il datore di lavoro, questi non è autorizzato a recuperarli dal cittadino di paese terzo		Non necessita di recepimento		Cfr. articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Articoli 7- <i>viciester</i> e 7- <i>viciesquater</i> del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
Articolo 11 Diritti derivanti dal permesso unico	1. Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato autorizza il titolare quanto meno a: a) entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i		Non necessita di recepimento		Cfr. con disciplina generale di cui agli articoli 2 e 22 comma 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



	requisiti per l'ingresso conformemente al diritto nazionale; b) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale; c) svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale d) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva, di altro diritto dell'Unione o del diritto nazionale. 2. Gli Stati membri consentono al titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro. Gli Stati membri possono subordinare il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro a		Non necessita di recepimento		Cfr. con disciplina generale di cui agli articoli 2 e 22 comma 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
--	---	--	--	--	---



	una delle condizioni di cui al paragrafo 3. 3. Durante il periodo di validità di un permesso unico, gli Stati membri possono: a) esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale; b) esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro se lo Stato membro interessato effettua verifiche della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico; c) esigere un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a		Non necessita di recepimento		Nell'ordinamento italiano non sussistono preclusioni al cambiamento di datore di lavoro, né alla scadenza del permesso di soggiorno né in corso di validità. Lo Stato italiano è a conoscenza dell'avvenuto cambiamento all'atto dell'assunzione, dovendo il nuovo datore di lavoro darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS, ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, legge n. 296/2006 e del decreto interministeriale 30 ottobre 2007. Il cambiamento del datore di lavoro è, allo stato, attualmente vincolato esclusivamente per i lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, o a favore di persone grandi anziane, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età.
--	--	--	--	--	--



	lavorare per il primo datore di lavoro. Il periodo minimo di cui al primo comma, lettera c), non supera la durata del contratto di lavoro o il periodo di validità del permesso. In ogni caso, tale periodo non supera i sei mesi. Gli Stati membri autorizzano un titolare di permesso unico a cambiare datore di lavoro prima della scadenza di tale periodo minimo in casi debitamente giustificati di grave violazione delle condizioni e termini del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. Qualora lo Stato membro esiga che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato conformemente al primo comma, lettera a), il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di				Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 145/24 (conv. in legge n. 187/24), tali lavoratori, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale nel territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta.
--	---	--	--	--	--



	lavoro può essere sospeso per un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la notifica alle autorità nazionali competenti. Durante tale periodo le autorità nazionali competenti possono verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), a seconda dei casi, e anche verificare se continuino ad essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Lo Stato membro può opporsi al cambiamento di datore di lavoro entro 45 giorni. 4. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca di un permesso unico a condizione che: a) il periodo totale di disoccupazione non				Cfr. Articolo 22 comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
--	---	--	--	--	---

Non necessita di recepimento



	superi i tre mesi durante il periodo di validità di un permesso unico o i sei mesi se il cittadino di paese terzo è titolare del permesso unico da più di due anni; b) l'inizio e, se del caso, la fine di un periodo di disoccupazione siano notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato conformemente alle procedure nazionali applicabili. In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro può consentire che il titolare di un permesso unico sia disoccupato per un periodo di tempo più lungo. Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono se la notifica alle autorità competenti è effettuata dal cittadino di paese terzo o dal datore di				
--	--	--	--	--	--



	lavoro del cittadino di paese terzo. 5. Qualora la validità del permesso unico scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come se tale cittadino di paese terzo fosse un titolare di permesso unico fino a quando le autorità competenti non avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.		articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2.2), dello schema di decreto legislativo	Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: <i>b)</i> all'articolo 5: 1) al comma 4, primo periodo, le parole «sessanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 2) al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «perm. unico lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le	Articolo 5, commi 9 e 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
--	--	--	---	---	--



	6.Qualora, conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti		Non necessita di recepimento	informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002» ; 2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»; 3)dopo il comma 8.1, è inserito il seguente comma: «8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis il permesso unico è rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»;	Cfr. con disciplina sullo sfruttamento e l'intermediazione illecita, di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto
--	---	--	---	--	--



	dello Stato membro stabilisca che vi sono fondati motivi per ritenere che il titolare del permesso unico abbia subito condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali definite all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri prorogano di tre mesi il periodo di disoccupazione consentito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.				legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'art. 22 comma 11 del TUI prevede in via generale che la perdita dell'occupazione (anche per dimissioni) non costituisce causa di revoca del permesso di soggiorno che, indipendentemente dall'esistenza di indici di sfruttamento lavorativo, mantiene validità per il periodo residuo e comunque per non meno di un anno, con la sola esclusione dei permessi di soggiorno per lavoratori stagionali.
CAPO III					



Diritto alla parità di trattamento					
Articolo 12 Diritto alla parità di trattamento	1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano almeno per quanto concerne: a) le condizioni di impiego e di lavoro, tra cui quelle riguardanti la retribuzione, il licenziamento, gli orari di lavoro, i congedi e le ferie e la parità di trattamento di uomini e donne nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità al diritto e alla prassi nazionali dello Stato membro, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, ivi compresi i diritti e i		Non necessita di recepimento		Cfr.: - lett. a) e b): articolo 2, co. 3, TUI; - lett. c): artt. 22, co. 15, e 38 TUI; - lett. d): art. 22, co. 15, TUI; art. 48 e 49 DPR n. 394/1999; - lett. e): Reg. (UE) 1231/2010 e Reg. 8UE) 859/2003; circolare INPS n. 113/2013; - lett. f): artt. 2, 10, 12, 13, 15, 16 e 16bis DPR n. 917/86; - lett. g): artt. 2, co. 5, e 40, co. 6, TUI - lett. h): artt. 2, co. 3, e 22, co. 11, TUI;



	vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; c) l'istruzione e la formazione professionale; d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004; f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato; g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e privata conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale				
--	--	--	--	--	--



	conformemente al diritto dell'Unione e nazionale; h) i servizi di consulenza e le informazioni forniti dai centri per l'impiego. 2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento: a) in ordine al paragrafo 1, lettera c): i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati; ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva (UE) 2016/801; iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti; iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche,		Non necessita di recepimento		
--	--	--	--	--	--



	conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università, all'istruzione e formazione post-secondaria e all'istruzione e formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica; b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a				
--	---	--	--	--	--



	scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto; c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di paese terzo per i quali il lavoratore di paese terzo chieda le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato; d) in ordine al paragrafo 1, lettera g): i) limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa; ii) limitando l'accesso all'edilizia, ad eccezione della locazione della residenza privata, nei limiti previsti dal diritto nazionale.				
--	--	--	--	--	--



	3. Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro. 4. I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in		Non necessita di recepimento Non necessita di recepimento	Cfr. Articolo 5 comma 5 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Cfr: art. 3 Reg (CE) 883/2004; circolari INPS n. 82/2010, n. 88/2010 e n. 51/2011
--	--	--	---	---



	conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo				
Articolo 13 Monitoraggio, valutazione, ispezioni e sanzioni	1. Gli Stati membri prevedono misure volte a impedire eventuali abusi e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento adottate a norma dell'articolo 12. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, le ispezioni, in particolare nei settori identificati come ad alto rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori, conformemente al				La direttiva e, in particolare, l'art. 12, non introduce obblighi ulteriori a carico dei datori di lavoro, giacché le condotte descritte sono già previste come illecite in via generale, indipendentemente dalla nazionalità dei lavoratori, dallo Statuto dei lavoratori, dal Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro (d.Lgs. 81/ 2008) e, in materia di condotte antisindacali, sono azionabili i rimedi di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori che prevede la punibilità ai sensi dell'art. 650 c.p. in caso di inadempimento all'ordine dell'autorità giudiziaria che



	diritto o alle prassi amministrative nazionali. 2. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi a norma della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i cittadini dello Stato membro, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro e se previsto dal diritto nazionale per i cittadini				abbia accertato la condotta antisindacale. In tema di discriminazione uomo-donna sono applicabili le disposizioni del dlgs. 198/2006. Nel caso di condotte di sfruttamento lavorativo inoltre si applicano le disposizioni penali di cui all'art. 603-ter c.p. In relazione all'art. 13, si evidenzia che il quadro normativo interno già disciplina "...le misure volte a impedire eventuali abusi e a sanzionare violazioni, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni nazionali sulla parità di trattamento..." In particolare: - riguardo all'attività di monitoraggio e valutazione, rilevano – in termini generali – l'art. 2-bis T.U.I. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio), l'art. 3 T.U.I. (Politiche migratorie), nonché l'art. 22 DPCM n. 230 del 22/11/2023 (in vigore
--	---	--	--	--	---



	dello Stato membro, l'accesso al luogo di lavoro include l'accesso a tale alloggio a condizione che il lavoratore di paese terzo acconsenta a tale accesso.				dall'01/03/2024), laddove affida alla <i>Direzione Generale delle politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti</i> il ruolo nevralgico nell'assolvimento delle relative funzioni. - sul versante dell'attività ispettiva, da valutarsi unitamente agli effetti rilevanti sotto il profilo sanzionatorio, è possibile rimarcare che l'attuale panorama normativo interno offre adeguati strumenti di tutela sia sul piano procedimentale (in particolare, per la disciplina di maggiore impatto, cfr. D.lgs. n. 124/2004; L. n. 689/1981; D.lgs. n. 758/1994; D.lgs. n. 81/2008) che su quello precettivo-sanzionatorio (cfr., a titolo esemplificativo, art. 3, comma 3, D.L.
--	--	--	--	--	--



					12/2002, conv. in L. n. 73/2002 in materia di “lavoro nero” e, riguardo all’impiego di manodopera clandestina, la fattispecie di cui al comma 3-quater dell’art. 3 cit.; art. 22, comma 12, T.U.I.; art. 18-ter T.U.I. e art. 603-<i>bis</i> c.p.). - in ordine all’accesso al luogo di lavoro, cui fa menzione l’art. 13 cit., par. 3, appare sufficiente richiamare l’art. 8 D.P.R. n. 520/1955 che legittima gli ispettori del lavoro ad accedere/ visitare senza limiti spaziali/ temporali i luoghi – e relative pertinenze - in cui si svolge l’attività lavorativa. Si specifica che nell’ordinamento interno, tenuto conto del principio costituzionale dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost), l’accesso al luogo di lavoro non include l’accesso
--	--	--	--	--	---



					all'alloggio del lavoratore, quale dimensione privata.
Articolo 14 Agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori di paesi terzi di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro: a) direttamente; b) tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; e c) tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi di cui al paragrafo 1, lettera b), possano,		Non necessita di norme di recepimento		Cfr con disciplina sullo sfruttamento e l'intermediazione illecita di cui all'art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Si evidenzia che chiunque vi abbia interesse può denunciare le condotte di rilevanza penale per le quali è prevista la procedibilità d'ufficio. Tali sono tutte le fattispecie in materia di sfruttamento del lavoro di cittadini di paesi terzi, nonché le contravvenzioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Si evidenzia altresì che, a normativa vigente, non sussistono preclusioni ai lavoratori extra-UE alle procedure di segnalazione/denuncia alle autorità amministrative di controllo in materia di lavoro (INL, INPS, INAIL, GDF). Lo stesso dicasi per l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi.



		per conto o a sostegno di un lavoratore di paese terzo e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili intese a garantire il rispetto della presente direttiva e delle disposizioni nazionali adottate in virtù di essa.				
CAPO IV Disposizioni finali						
Articolo 15 Disposizioni favorevoli	più	1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli: a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra; e b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.		Non necessita di recepimento		



		2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.		Non necessita di recepimento		
Articolo 16 Informazioni pubblico	al	Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili al pubblico informazioni regolarmente aggiornate, anche tramite fonti accessibili provenienti da paesi terzi pertinenti: a) sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi; b) su tutti i documenti giustificativi richiesti per la domanda di un permesso unico; c) sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari.		Articolo 1, comma 1 lettera a) dello schema di decreto legislativo	Art. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i> 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4- <i>bis</i> , comma 1- <i>bis</i> , dopo le parole «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono	Cfr. articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



				aggiunte le seguenti: «, nonché sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»	
Articolo 17 Relazioni	1.Periodicamente, e per la prima volta entro il 21 maggio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie. 2. Per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e in seguito				



	annualmente, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di permesso unico, che hanno ottenuto un permesso unico e il cui permesso unico è stato rinnovato o revocato nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno civile, sono disaggregate per tipo di decisione, motivo della decisione, durata di validità dei permessi, cittadinanza, sesso ed età e, se disponibile, attività lavorativa e sono trasmesse entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento.				
--	--	--	--	--	--



Articolo 18 Recepimento	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 2), all'articolo 3, paragrafi 2 e 5, all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 9 e 10, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), g) e h), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), punto ii), agli articoli 13, 14, 16 e 17 entro 21 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.		Articolo 4 dello schema di decreto legislativo	Art. 4 <i>(Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento)</i> 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026. 2. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE	
--	--	--	--	---	--



	Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.			relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro», i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni	
--	--	--	--	--	--



	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva		Non necessita di recepimento	concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.:	
Articolo 19 Abrogazione	La direttiva 2011/98/UE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.		Articolo 4 dello schema di decreto legislativo	Art.4 <i>(Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento)</i> 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026. 2. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, anche di natura	



				amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato	
--	--	--	--	--	--



				membro», i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.	
Articolo 20 Entrata in vigore e applicazione	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella		Articolo 4 dello schema di decreto legislativo	Art. 4 <i>(Entrata in vigore e</i> <i>disposizioni di</i> <i>coordinamento)</i>	



	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1, l'articolo 2, punti 1), 3) e 4), l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da c) a f), articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b), c) e lettera d), punto i), articolo 12, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 15 si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.			1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026. 2. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che	
--	--	--	--	---	--



				consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro», i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello	
--	--	--	--	--	--



				straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.															
Articolo 21 Destinatari	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati																		
Allegato																			
Allegato																			
<table><tr><td>Direttiva 2011/98/UE</td><td>Direttiva (UE) 2024/1233</td></tr><tr><td>Articolo 1</td><td>Articolo 1</td></tr><tr><td>Articolo 2</td><td>Articolo 2</td></tr><tr><td>Articolo 3</td><td>Articolo 3</td></tr><tr><td>-</td><td>Articolo 3, paragrafo 5</td></tr><tr><td>Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase</td><td>Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase</td></tr><tr><td>Articolo 4, paragrafo 1, terza frase</td><td>Articolo 4, paragrafo 2</td></tr></table>		Direttiva 2011/98/UE	Direttiva (UE) 2024/1233	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 3	Articolo 3	-	Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase	Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase	Articolo 4, paragrafo 1, terza frase	Articolo 4, paragrafo 2				
Direttiva 2011/98/UE	Direttiva (UE) 2024/1233																		
Articolo 1	Articolo 1																		
Articolo 2	Articolo 2																		
Articolo 3	Articolo 3																		
-	Articolo 3, paragrafo 5																		
Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase	Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase																		
Articolo 4, paragrafo 1, terza frase	Articolo 4, paragrafo 2																		



Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3					
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4					
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 5					
Articolo 5	Articolo 5					
Articolo 6	Articolo 6					
Articolo 7	Articolo 7					
Articolo 8	Articolo 8					
-	Articolo 8, paragrafo 3					
-	Articolo 8, paragrafo 4					
Articolo 9	Articolo 9, lettera a)					
-	Articolo 9, lettera b)					
Articolo 10	Articolo 10					
Articolo 11	Articolo 11, paragrafo 1					
-	Articolo 11, paragrafi da 2 a 5					
Articolo 12	Articolo 12					
-	Articolo 13					
-	Articolo 14					
Articolo 13	Articolo 15					
Articolo 14	Articolo 16, lettera a)					
-	Articolo 16, lettere b) e c)					



Articolo 15	Articolo 17					
Articolo 16	Articolo 18					
-	Articolo 19					
Articolo 17	Articolo 20					
Articolo 18	Articolo 21					
Articolo	Articolo					
-	Allegato I					
-	Allegato II					

White: Articles/paragraphs where transposition is required
(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed by the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere



completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

